



DETERMINAZIONE N. 192/2021

Oggetto: Approvazione della Trattazione, Archiviazione e Comunicazione riguardanti la Segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 68/2020, prot. n. 7927 del 09/07/2020.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del Decreto Legge n. 83 del 22/06/2012, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 134 del 07/08/2012 e s.m.i. e l’articolo 14-*bis* (Agenzia per l’Italia digitale) nonché l’articolo 17 (Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale) del Decreto legislativo n. 82 del 07/03/2005 (Codice dell’amministrazione digitale) e s.m.i. e, in particolare, il comma 1-*quater* del suddetto articolo 17 ai sensi del quale è istituito, presso l’AgID, l’Ufficio del Difensore civico per il digitale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08/01/2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14/02/2014), che ha approvato lo Statuto dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 09/01/2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 09/04/2015, concernente la “Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell’Agenzia per l’Italia digitale”, adottato ai sensi dell’articolo 22, comma 6, del Decreto Legge n. 83 del 2012;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27/03/2017, recante “Approvazione del regolamento di organizzazione per l’Agenzia per l’Italia Digitale”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16/01/2020, registrato alla Corte dei Conti in data 17/02/2020 al n. 232, con cui l’ing. Francesco Paorici è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale, con decorrenza dal 20/01/2020;

VISTA la Determinazione n. 188 del 13/04/2020 con cui si è conferito al dott. Francesco Tortorelli, nei casi di temporanea vacanza, assenza o impedimento del Direttore Generale, come previsto all’art.6 del Regolamento di organizzazione, l’assolvimento delle relative funzioni;

VISTA la Determinazione n. 15/2018 del 26/01/2018 con la quale si stabilisce che, in attuazione dell’articolo 17 comma 1-*quater* del Decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i., è istituito presso l’AgID

l'Ufficio del difensore civico per il digitale, al quale è preposto il dott. Massimo Macchia, che si avvarrà del personale in servizio presso l'Ufficio Affari Giuridici e Contratti e che le aree tecniche presteranno supporto al Difensore civico digitale al fine di fornire ai medesimi elementi utili in ordine alle segnalazioni ricadenti nelle aree di propria competenza;

VISTO l'articolo 66, comma 2 del D.lgs. 217/17 ove, tra l'altro, si prevede che, *“Al fine di garantire una tempestiva ed efficace attuazione del decreto legislativo n. 82 del 2005, e, in particolare, di svolgere le attività previste dall'articolo 17, comma 1-quater e dall'articolo 71 del predetto decreto legislativo e le altre misure aggiuntive disposte dal presente decreto, l'AgID può avvalersi, in aggiunta alla dotazione organica vigente, di un contingente di 40 unità di personale di altre amministrazioni statali, in posizione di comando o fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127”*;

VISTA la Determinazione n. 37 del 12/02/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento concernente le procedure interne all'Agenzia per l'Italia Digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti previsti dall'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione Digitale, relativi al Difensore civico per il digitale;

VISTA la segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 68/2020 del 08/07/2020 acquisita in data 09/07/20 al prot. n. 7927, con la quale vengono paventate possibili violazioni del C.A.D., con particolare riferimento all'art. 8-bis- connettività alla rete Internet negli uffici e luoghi pubblici, da parte della Regione Abruzzo;

ESAMINATA la Trattazione n. 68/2020 predisposta dall'Ufficio del Difensore civico per il digitale, relativa all'istruttoria del caso sopra segnalato, per la quale, alla luce degli elementi di riscontro forniti dall'Ente segnalato, non rilevandosi violazioni del C.A.D. o di altre norme in materia di digitalizzazione ed innovazione della Pubblica Amministrazione, si è proposto al Difensore civico per il Digitale di procedere all'archiviazione;

ESAMINATA la comunicazione di Archiviazione n. 68/2020 conseguente all'approvazione da parte del Difensore per il digitale della proposta di archiviazione contenuta nella richiamata Trattazione n. 68/2020, trasmessa al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, con archiviazione della Segnalazione e comunicazione al Segnalante;

DETERMINA

di approvare dette Trattazione n. 68/2020 e comunicazione di archiviazione al Segnalante n. 68/2020, di seguito allegate, che formano parte integrante della presente determinazione.

Segnalazione n. 68/2020 - Trattazione

Oggetto: Amministrazione segnalata: Regione Abruzzo - Qualificazione tematica: Altro - Protocollo n. 7927 del 09/07/2020.

Il Segnalante espone quanto segue: *“con la presente vorrei segnalare alla Vostra attenzione che gli utenti dell'Agenzia regionale di Promozione Culturale di Sulmona della Regione Abruzzo non possono connettersi alla rete internet della struttura in oggetto. In altre parole, agli utenti dell'Agenzia non è garantito l'utilizzo di internet quando fruiscono dei servizi dell'Agenzia e, di conseguenza, ciò limita fortemente i loro diritti. In particolare, la Regione Abruzzo viola l'art. 8 del Codice dell'amministrazione digitale, rubricato "Connettività alla rete internet negli uffici e luoghi pubblici", che dispone:*

"1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono, in linea con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, la disponibilità di connettività alla rete Internet presso gli uffici pubblici e altri luoghi pubblici, in particolare nei settori scolastico, sanitario e di INTERESSE TURISTICO, anche prevedendo che la porzione di banda non utilizzata dagli stessi uffici sia messa a disposizione degli utenti nel rispetto degli standard di sicurezza fissati dall'Agid.

2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, mettono a disposizione degli utenti connettività a banda larga per l'accesso alla rete Internet nei limiti della banda disponibile e con le modalità determinate dall'AgID".

L'art. 8 del CAD è violato sia palesemente che gravemente dalla Regione Abruzzo, dato che L'Agenzia di Promozione Culturale di Sulmona è un ufficio di interesse turistico e scolastico (biblioteca).

P.Q.M.

Per le motivazioni esplicitate nella presente segnalazione si chiede che la Regione Abruzzo si adegui alle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale (art.8) e che garantisca, quindi, agli utenti dell'Agenzia di Promozione Culturale di Sulmona l'accesso libero alla rete”.

Da quanto rappresentato dal Segnalante la doglianza è rivolta ad un'asserita violazione dell'art. 8-bis del C.A.D. da parte da parte della Regione Abruzzo, del cui Servizio Politiche Editoriali, Culturali e dello Spettacolo (ora Servizio Beni e Attività Culturali del Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio) le Agenzie per la Promozione Culturale costituiscono l'articolazione territoriale.

Pertanto, all'esito dell'esame preliminare si è ritenuto opportuno inviare una richiesta chiarimenti all'Amministrazione, con conseguente sospensione della segnalazione.

La Regione Abruzzo ha fornito riscontro, affermando, tra l'altro, che *“L'Agenzia di Promozione Culturale di Sulmona era dotata di accesso al Sistema Pubblico di Connettività in fibra ottica e accesso hotspot wifi per il pubblico a condivisione di banda come tutte le altre Agenzia di Promozione Culturale*

della Regione Abruzzo.

Dal 2018, a seguito di dichiarazione di inagibilità dell'edificio sede dell'Agenzia di Promozione Culturale di Sulmona, gli uffici sono stati temporaneamente trasferiti presso la sede dell'INAIL di Sulmona. Presso tale sede, stante anche la natura di provvisorietà, non sono stati fatti investimenti per la connettività in fibra ottica e le attuali disponibilità di banda non consentono l'attivazione di servizi di accesso ad internet pubblici.

Ciò premesso la Regione Abruzzo ha già inserito l'attuale sede provvisoria dell'Agenzia di Promozione Culturale di Sulmona nei piani potenziamento della connettività degli uffici Regionali, pertanto, appena i livelli di connettività lo permetteranno si provvederà all'attivazione dei servizi di accesso pubblici”.

Successivamente il Responsabile di questo Ufficio ha richiesto una più chiara definizione dei tempi di attuazione prospettati dall'Amministrazione, con l'invio di una richiesta di informazioni in tal senso (prot. n. 10795 del 15/09/20.)

Solleciti di riscontro sono stati tentati per le vie brevi in data 05/11/20 (con l'Ufficio di supporto al Direttore del Dipartimento Risorse della Regione Abruzzo) e 30/11 e 14/12/20 (con il Responsabile per la Transizione al Digitale della Regione Abruzzo).

D'intesa col Responsabile di questo Ufficio, in data 15/01/21 è stato fatto un ultimo tentativo via e-mail allo stesso, con richiesta di fornire elementi ed informazioni utili entro la fine del mese.

Ad oggi non risulta pervenuto alcun riscontro.

Inoltre, un supporto istruttorio acquisito presso il Servizio Gestione contratti e convenzioni Consip di questa Agenzia ha evidenziato che attualmente non sono state ancora definite “le modalità determinate da AgID “ previste dal comma 2 dell'art.8 bis del CAD. Nella stessa occasione si è appreso *a latere* che è attualmente in corso di valutazione un parere del Garante per la protezione dei dati personali sulla una bozza finale di linee guida, contenenti le regole tecniche concernenti la questione in esame.

Paraltro l'art. 8-bis, co. 2 del C.A.D. così recita: *“I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, mettono a disposizione degli utenti connettività a banda larga per l'accesso alla rete Internet nei limiti della banda disponibile ...”.*

Una lettura integrata della predetta norma e delle considerazioni fornite dalla Regione fa' sì che non si rilevano violazioni del C.A.D. o di altre norme in materia di digitalizzazione ed innovazione della Pubblica Amministrazione.

Quindi, lo scrivente Istruttore propone al Difensore civico per il Digitale di procedere all'archiviazione della segnalazione in esame.

12 febbraio 2021

Simone Rovelli



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

Oggetto: Segnalazione n. 68/2020 – Amministrazione segnalata: Regione Abruzzo -

Qualificazione tematica: Altro - Protocollo n. 7927/2020.

Gent.mo Segnalante, facendo seguito alla nota prot. n. 10796 del 15 settembre 2020, si coglie l'occasione per ricordare che il Difensore civico per il digitale ha il compito di raccogliere tutte le segnalazioni relative alle presunte violazioni del Codice dell'Amministrazione Digitale (C.A.D.), o di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione, a garanzia dei diritti digitali dei cittadini e delle imprese. L'Ufficio del difensore civico per il digitale è stato istituito presso AgID con l'articolo 17, comma 1-*quater* del C.A.D. I principali ambiti di tutela per il cittadino e le imprese riguardano l'uso delle tecnologie, l'identità digitale, il domicilio digitale, i pagamenti con le modalità informatiche e la comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione.

Si specifica che il Difensore non risolve o media eventuali controversie tra il cittadino e la pubblica amministrazione; non può sostituirsi alla pubblica amministrazione nell'espletamento dell'attività richiesta dal cittadino; non svolge attività di supporto riguardo il malfunzionamento di soluzioni applicative utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per l'erogazione di servizi *on line* (non è un servizio di *help desk*); non sostituisce l'Ufficio per i rapporti con il pubblico presente in ciascuna amministrazione.

Relativamente alla Sua Segnalazione, nello scusarci vivamente del ritardo nella risposta, derivante da problematiche organizzative, si premette che l'art. 8-bis, co. 2 del C.A.D. stabilisce: *"I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, mettono a disposizione degli utenti connettività a banda larga per l'accesso alla rete Internet nei limiti della banda disponibile ...".*

Sentita la Regione Abruzzo la stessa ha precisato che : *"dal 2018, a seguito di dichiarazione di inagibilità dell'edificio sede dell'Agenzia di Promozione Culturale di Sulmona, gli uffici sono stati temporaneamente trasferiti presso la sede dell'INAIL di Sulmona. Presso tale sede, stante anche la natura di provvisorietà, non sono stati fatti investimenti per la connettività in fibra ottica e le attuali disponibilità di banda non consentono l'attivazione di servizi di accesso ad internet pubblici.*

Ciò premesso la Regione Abruzzo ha già inserito l'attuale sede provvisoria dell'Agenzia di Promozione Culturale di Sulmona nei piani potenziamento della connettività degli uffici Regionali, pertanto, appena i livelli di connettività lo permetteranno si provvederà all'attivazione dei servizi di accesso pubblici".

Pertanto non si è ritenuto che emergano violazioni del C.A.D. o di altre norme in materia di digitalizzazione ed innovazione della Pubblica Amministrazione, si è proceduto all'archiviazione della segnalazione.

Cordiali saluti.